

**CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE**

Art. 1615 c.o.m.

Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi

I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1613. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 maggio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quinto — Personale civile e personale ausiliario delle forze armate
Titolo	III — Personale religioso
Capo	I — Personale del servizio di assistenza spirituale
Sezione	XII — Profilo di carriera dei cappellani militari in servizio permanente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1615-avanzamento-a-scelta-dei-cappellani-militari-capi/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it